

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMANI, BOLOGNA, BRESSANI, FIORET, MAROCCO,
PISONI**

Presentata il 24 novembre - 1° dicembre 1970

Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, eretta in Ente morale con regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, si caratterizza come ente preposto al perseguimento di finalità specifiche attinenti all'educazione dell'infanzia, alla preparazione e al perfezionamento delle insegnanti, delle assistenti e del personale ausiliario addetto alle scuole materne, all'istruzione professionale femminile.

L'Ente ha perseguito, nel corso di un cinquantennio, i compiti istituzionali consolidando scelte ed esperienze con interventi attuati in luoghi diversi, spesso per delega ministeriale, sempre in fruttuosa collaborazione con l'organizzazione scolastica statale e locale.

A riconoscimento di tali attività, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha conferito, all'ONAIIRC, con decreto 2 giugno 1968, n. 177, il diploma di prima classe (medaglia d'oro) di « benemerito della scuola, della cultura e dell'arte ».

Il settore prevalente nel quale si esplica in più larga misura l'attività educativa dell'ONAIIRC è il settore della scuola materna. Nel 1970 l'attività dell'Opera nel campo della educazione prescolare ha interessato un com-

plesso di 317 scuole materne, articolate in 504 sezioni con 14.613 iscritti, distribuite nelle province di Trento e Bolzano della Regione Trentino-Alto Adige, nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste della Regione Friuli-Venezia Giulia, più alcune scuole sperimentali, per un totale di 4, dislocate in altre province.

L'ONAIIRC assicura il servizio di scuola materna anche nelle zone economicamente più depresse e in province con popolazione di lingua materna diversa.

In provincia di Bolzano l'Opera gestisce sezioni di scuola materna di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua ladina; nelle province di Gorizia e di Trieste sezioni di scuola materna di lingua italiana e di lingua slovena: e ciò in armonia con la Costituzione, nel rispetto degli interessi nazionali e delle minoranze etniche

Ad adeguato sostegno del servizio di scuola materna, che richiede una preparazione pedagogica e didattica del personale insegnante accurata e professionalmente specializzata, l'ONAIIRC gestisce una scuola magistrale ad Udine, riconosciuta legalmente, ed una scuola magistrale a Bolzano, finalizzata alla preparazione di maestre del grado preparatorio con conoscenza approfondita della lingua tedesca.

Correlativamente alle attività scolastiche nel settore prescolare e magistrale sono attribuite all'Opera, come finalità specificatamente individuate, l'istituzione e la gestione di scuole e di corsi destinate all'istruzione ed alla qualificazione professionale della donna.

In tale settore l'iniziativa più importante è rappresentata dall'Istituto professionale femminile di Trento, che qualifica le allieve alla professione di « assistente all'infanzia », con sezione coordinata a San Giovanni di Fassa (provincia di Trento).

L'attività principale dell'Opera è rappresentata dalla gestione delle scuole materne; ad esse sono addette 518 insegnanti, molte con rilevante anzianità ed esperienza di servizio, di cui il 20 per cento circa è rappresentato da insegnanti religiose assunte con incarico annuale.

La proposta di legge per il riordinamento dell'Opera tende a risolvere complessi problemi, garantendo tra l'altro al personale continuità di servizio ed equo trattamento economico in relazione agli anni dedicati ai problemi dell'educazione infantile e dell'istruzione professionale femminile.

Con la presente proposta di legge si equipara il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente a quello del personale statale e pertanto la misura complessiva del finanziamento è da porsi in relazione al progressivo aumento dei costi di gestione (aumento del costo della refezione e dei servizi generali) ed all'aumento delle spese per il personale dell'Opera.

Le entrate dell'ONAIRC sono principalmente rappresentate da un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; da una sovvenzione annua statale da determinarsi con la legge di bilancio dello Stato; da eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione, di altri Ministeri, delle regioni, delle province e dei comuni; dal gettito dei contributi di iscrizione e dalle rette di frequenza.

Con la presente proposta si intende assicurare all'Opera adeguati mezzi finanziari,

che fino ad ora sono stati del tutto insufficienti per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali e per garantire al personale lo stesso trattamento economico dei dipendenti statali con analoghe funzioni e mansioni, così da assicurare, in un clima di rinnovata fiducia e serenità, l'assolvimento di compiti altamente qualificati.

L'amministrazione dell'ONAIRC è affidata ad un Consiglio centrale composto di 15 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri; di essi 7 sono nominati in rappresentanza degli Enti locali territoriali. I maggiori Enti territoriali interessati all'attività dell'Opera e nel cui ambito essa viene svolta sono la provincia di Trento, la provincia di Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia. I rappresentanti degli Enti locali territoriali sono designati: uno dalla provincia di Trento; due dalla provincia di Bolzano, di cui uno di lingua italiana ed uno di lingua tedesca; quattro dalla Regione Friuli-Venezia Giulia: tre di lingua italiana di cui uno della provincia di Udine, uno delle province di Gorizia ed uno della provincia di Trieste; uno di lingua slovena.

Allo scopo di assicurare all'Opera la collaborazione di personale qualificato nel campo della scuola in generale e della scuola materna in particolare, tenuta presente l'esigenza di aggiornare costantemente i metodi di insegnamento attraverso una accentuata qualificazione del personale insegnante, assistente ed ausiliario, del Consiglio centrale fanno anche parte tre esperti dei problemi educativi e scolastici designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961 l'Opera è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259; d'onde la necessità di adeguare la composizione dell'organo di controllo dell'Ente.

Per sopperire alle esigenze come innanzi esposte si ritiene di dover dare un nuovo ordinamento all'ONAIRC quale risulta dalla unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle zone di confine (ONAIIRC), con sede centrale in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

L'ONAIIRC ha per fini principali:

- a) l'istituzione e la gestione di scuole materne;
- b) l'istituzione e la gestione di scuole e corsi destinati alla preparazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale insegnante, assistente e ausiliario addetto alle scuole materne;
- c) l'istituzione e la gestione di scuole e corsi di istruzione professionale femminile volta soprattutto alla formazione delle assistenti per l'infanzia.

ART. 3.

Le entrate dell'Ente sono così costituite:

- a) contributo annuo dello Stato a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo di lire 2 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1971;
- b) sovvenzione annua statale da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per sopperire a comprovate nuove necessità dell'Ente;
- c) eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione, di altri Ministeri, delle Regioni, delle province, dei comuni, di altri Enti pubblici e privati;
- d) eventuali contributi di iscrizione alle scuole e rette di frequenza;
- e) rendite patrimoniali;
- f) ogni altra eventuale entrata.

ART. 4.

Il patrimonio dell'ONAIIRC è costituito da:

- a) beni immobili;
- b) beni mobili, compresi i titoli di Stato.

ART. 5.

Sono organi dell'ONAIRC:

- 1) il Consiglio centrale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

L'amministrazione dell'ONAIRC è affidata ad un Consiglio centrale composto di 15 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

uno dal Ministero dell'interno;

uno dal Ministero del Tesoro;

due dal Ministero della pubblica istruzione;

quattro dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dei quali tre appartenenti al gruppo etnico di lingua italiana ed uno appartenente al gruppo etnico di lingua slovena;

due dalla provincia di Bolzano, di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua italiana ed uno al gruppo etnico di lingua tedesca;

uno dalla provincia di Trento;

tre scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri fra esperti dei problemi educativi o scolastici.

Il Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto è nominato il Presidente del Consiglio centrale, scelto fra i componenti di detto Consiglio.

Il Consiglio centrale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

Alle sedute del Consiglio centrale interviene con voto consultivo il Direttore generale dell'Opera.

ART. 7.

Il Consiglio centrale provvede alla amministrazione dell'Opera, delibera i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente. Delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi che saranno sottoposti alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; delibera in generale su tutti gli affari che interessano l'Opera nella sua struttura e nella sua attività.

ART. 8.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Il Presidente, nei casi di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Vicepresidente nominato dal Consiglio centrale fra i propri componenti

ART. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri designati, rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del tesoro e dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile dell'Ente, redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da allegare a detti documenti ai fini della loro approvazione.

ART. 10.

Dall'entrata in vigore del regolamento, da approvarsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 11, il personale dell'Opera è equiparato, agli effetti del trattamento economico, al personale dello Stato che eserciti corrispondenti funzioni e mansioni.

ART. 11.

L'ONAIIRC, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla redazione dei regolamenti relativi alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.

Detti regolamenti, deliberati dal Consiglio centrale, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i pareri del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 12.

Fino a quando non saranno approvati i regolamenti di cui agli articoli 10 e 11, sarà applicata la normativa in vigore che non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.